



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA
SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (*ONE
HEALTH*) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare

*Ufficio 9
Igiene e sicurezza degli alimenti destinati
all'esportazione*

Servizi Veterinari
Regioni e Province Autonome

Ispettorato Generale della Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it

E p. c.
Associazioni di categoria

Oggetto: export carni e prodotti a base di carne verso il CANADA: indicazioni relative alla transizione dei numeri di stabilimento (EU Health Mark) – aggiornamenti.

Con la presente si informano gli enti in indirizzo che, a seguito dell'avvio della fase di transizione dei numeri di stabilimento e degli ulteriori negoziati intercorsi tra la scrivente Direzione e le autorità canadesi della Canadian Food and Inspection Service (CFIA), sono state riviste ed aggiornate le concordate disposizioni tecniche ed operative relative alla transizione dei numeri di stabilimento (EU Health Mark) con il passaggio del suffisso identificativo da "CE" a "UE".

Sulla base degli accordi intercorsi con la CFIA, l'ufficio 9 della DGISA provvederà alla comunicazione alle autorità sanitarie canadesi secondo l'istruzione operativa allegata alla presente.

Si precisa che la precedente istruzione operativa di cui alla nota ministeriale 9067-03/03/2026-DGISAN-MDS-P di pari oggetto è da considerarsi superata.

Si conferma inoltre che la transizione dei numeri di stabilimento (EU Health Mark) non comporterà costi aggiuntivi per gli operatori coinvolti negli aggiornamenti previsti.

Si pregano i Servizi Veterinari regionali in indirizzo, di dare massima diffusione della presente ai Servizi Veterinari locali interessati assicurando che tali disposizioni siano considerate nella sottoscrizione dei certificati sanitari richiesti dagli OSA per export verso il Canada.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 9
Dr. Nicola Santini

Allegato: Istruzione operativa per la transizione dei numeri di stabilimento (EU Health Mark)_maggio_2026

ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA TRANSIZIONE DEI NUMERI DI STABILIMENTO (EU HEALTH MARK) PER L'ESPORTAZIONE DI CARNI E PRODOTTI A BASE DI CARNE VERSO IL CANADA

1. Ambito di applicazione

La presente istruzione operativa disciplina le modalità di utilizzo dei numeri di stabilimento ai fini dell'emissione dei certificati sanitari veterinari (OMIC) per l'esportazione di carni e prodotti a base di carne dall'Italia verso il Canada, nell'ambito del processo di aggiornamento concordato con la Canadian Food Inspection Agency (CFIA).

Le disposizioni si applicano agli stabilimenti già inclusi nella lista di eleggibilità canadese e ai nuovi stabilimenti.

2. Parti interessate e responsabilità

Ministero della Salute – DGISA Ufficio 9: coordina il processo e trasmette i batches alla CFIA.

Regioni: collaborano, di concerto con l'ufficio 9 DGISA, ad informare tempestivamente Autorità Competenti Locali (ACL) e operatori.

Autorità Competenti Locali (ACL): emettono gli OMIC verificando la corrispondenza del numero con la lista di eleggibilità canadese.

Operatori: utilizzano esclusivamente il numero di stabilimento secondo le disposizioni della presente istruzione operativa.

3. Aggiornamento dell'EU health mark

La Canadian Food Inspection Agency (CFIA) aggiorna periodicamente la lista di eleggibilità canadese sul proprio sito istituzionale, adeguando l'EU health mark con il passaggio del numero di stabilimento da "CE" a "UE". Il passaggio da "CE" a "UE" indica che lo stabilimento è ufficialmente aggiornato.

4. Stabilimenti già in lista

Gli OMIC devono riportare esclusivamente il numero di stabilimento risultante dalla lista di eleggibilità canadese pubblicata sul sito della CFIA, sia prima sia a seguito degli aggiornamenti periodici da parte della CFIA per tutti i nuovi OMIC.

Gli OMIC emessi in un periodo di transizione restano validi per le spedizioni già certificate per un periodo transitorio limitato.

Si ricorda di verificare puntualmente l'elenco di eleggibilità canadese pubblicato sul sito della Canadian Food Inspection Agency al momento dell'emissione degli OMIC al fine di non incorrere in non conformità.

5. Nuovi stabilimenti

Per i nuovi stabilimenti non è previsto alcun periodo transitorio, in quanto dalla prima pubblicazione sul sito CFIA, gli OMIC devono riportare esclusivamente il numero assegnato.

6. Etichette e marchi

La CFIA consentirà flessibilità per le etichette, timbri e marchi la cui transizione del numero di stabilimento con formato di numerazione aggiornato avverrà in un secondo momento.

La flessibilità transitoria concessa da CFIA per etichette, timbri e marchi non si applica agli OMIC che devono riportare esclusivamente il numero di stabilimento risultante dalla lista di eleggibilità canadese.

7. Controlli presso i POE canadesi

L'utilizzo di numerazioni non conformi a quanto indicato nella presente istruzione operativa potrebbe comportare il rifiuto delle spedizioni all'importazione in Canada e la conseguenziale configurazione di una POE violation.

Si ricorda inoltre che, in ottemperanza della normativa canadese (sezione 172(2) (b) del SFCR) l'eventuale riscontro di 3 violazioni nell'arco di 6 mesi (indifferentemente dalla natura della violazione) comporterà la sospensione d'ufficio dell'autorizzazione all'esportazione dello stabilimento da parte della CFIA.

8. Allineamento lista di eleggibilità

La Canadian Food Inspection Agency ha formalmente richiesto che la lista di eleggibilità all'esportazione verso il Canada sia oggetto di un allineamento puntuale e continuativo, prevedendo il mantenimento esclusivo degli stabilimenti che svolgono effettivamente attività di esportazione verso il Canada.

Al fine di ottimizzare la gestione dell'anagrafica export e garantire coerenza tra l'effettiva operatività aziendale e l'elenco degli stabilimenti autorizzati, si chiede alle Regioni e Province autonome in indirizzo di verificare e comunicare allo scrivente ufficio il delisting di tutti gli stabilimenti attualmente inclusi nella lista di eleggibilità per il Canada che, nel corso dell'ultimo biennio di riferimento (2024-2025), non risultano aver presentato alcuna richiesta di emissione di certificazioni sanitarie per prodotti alimentari destinati all'esportazione verso tale Paese.